

XI LEGISLATURA

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 14 gennaio 2019 ha approvato, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di legge "LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019", l'ordine del giorno n. 273 concernente:**

**"MISURE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO"**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### PREMESSO CHE

- la Regione Lazio con la legge regionale 5/2013, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha dettato disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di quelle della Commissione europea;
- nell'ambito della normativa summenzionata e delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali ha dettato, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato, essendo previsto, per il conseguimento delle finalità suddette, che la stessa debba, peraltro, valorizzare e promuovere la partecipazione e la realizzazione di iniziative anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore;

### VISTO CHE

- la legge regionale su richiamata, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, vieta l'apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto, nonché qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle predette sale da gioco che prevedono vincite in denaro, vietando al contempo, anche la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare gli stessi giochi d'azzardo;
- anche il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87 (c.d. decreto dignità), convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018, proibisce ogni forma di pubblicità nel gioco d'azzardo attraverso tutti i canali esistenti, inclusi televisione e internet, allo scopo precipuo di limitare l'esposizione di persone vulnerabili e di bambini al gioco d'azzardo;

## CONSIDERATO CHE

- la stessa legge regionale 5/2013, anche al fine di poter dare concreta attuazione a tutte le finalità contemplate, prevede che la Regione possa concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie;
- all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 5/2013 è espressamente previsto che i medesimi Comuni possano prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali;

## IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad emanare linee guida affinché i Comuni, in attuazione della legge 5/2013, possano prevedere agevolazioni e/o riduzioni sui tributi di propria competenza per gli esercizi commerciali che disinstallano apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 110 commi 6 e 7 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Michela DI BIASE)  
f.to Michela Di Biase

IL PRESIDENTE DELL'AULA  
VICEPRESIDENTE  
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)  
f.to Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Cinzia Felci)  
f.to Cinzia Felci